

COMUNE DI RICADI
Provincia di Vibo Valentia

**Regolamento per la
disciplina della
Tassa sui Rifiuti
(TARI)**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto.
- Art. 2 – Natura del tributo.
- Art. 3 - Soggetto attivo.
- Art. 4 – Presupposto.
- Art. 5 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- Art. 6 - Soggetti passivi.
- Art. 7 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.
- Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.
- Art. 9 - Determinazione della superficie tassabile.
- Art. 10 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Riduzioni superficiali.
- Art. 11 - Rifiuti speciali assimilati, avviati al riciclo in modo autonomo.
- Art. 12 - Determinazione della tariffa del tributo.
- Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali.
- Art. 14 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
- Art. 15 - Piano Finanziario.
- Art. 16 - Articolazione delle tariffe del tributo.
- Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.
- Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche.
- Art. 19 - Obbligazione tributaria.
- Art. 20 - Dichiarazione TARI.
- Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio.
- Art. 22 - Zone non servite.
- Art. 23 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.
- Art. 24 - Esenzioni per le utenze non domestiche.
- Art. 25 - Finanziamento delle riduzioni ed esenzioni.
- Art. 26 – Riduzioni atipiche.
- Art. 27 - Tributo giornaliero.
- Art. 28 - Tributo provinciale.
- Art. 29 – Riscossione.
- Art. 30 - Dilazione di pagamento. Art. 31 - Rimborso e compensazione.
- Art. 32 - Funzionario responsabile.
- Art. 33 - Controllo, accertamento e rateizzazione.
- Art. 34 - Sanzioni e interessi.
- Art. 35 - Accertamento con adesione.
- Art. 36 - Riscossione coattiva.
- Art. 37 - Importi minimi.
- Art. 38 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 39 – Norme transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Ricadi, a norma dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 2 – Natura del tributo.

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come individuati dall'art. 14 del presente regolamento, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 - Soggetto attivo.

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di Ricadi, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Presupposto.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 6 - Soggetti passivi.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei familiari distinti.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia specifica richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della legge 212/2000.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune; si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla loro regolarità, in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono escluse dal tributo per inidoneità alla produzione di rifiuto:
 - a. i locali privi di mobilio e di utenze di rete attive che devono essere cessate da almeno 6 mesi. Per i locali diversi dalle abitazioni, la medesima presunzione è integrata, qualora previsto dalla normativa, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
4. Per effetto delle indicazioni del comma 3, sono conseguentemente soggetti a tributo i locali dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure dotati di mobilio e arredamento, condizione che costituisce una presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine a produrre rifiuti.

5. Le unità immobiliari adibite ad utenze non domestiche prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare ovvero non rientranti nell'esclusione indicata nel comma 3 sono inquadrate nella tipologia di attività "magazzino". La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Le esclusioni e condizioni indicate nei commi precedenti trovano applicazione solo in caso di avvenuta presentazione della denuncia nei termini indicati nei successivi artt. 23 e 24.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea
8. dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le superfici coperte di altezza media pari od inferiore a 150 centimetri (esempio: solai, mansarde ecc.);
 - d) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
 - g) i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle già menzionate attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti alle attività svolte, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione;
 - h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.
 - i) i locali dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, come previsto dal successivo art. 10;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Determinazione della superficie tassabile.

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 30.12.1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Ai fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali aventi altezza inferiore a 1,50 metri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Riduzioni superficiali.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In tal caso, oltre alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la già menzionata produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci

non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria D.P.R. 158/1999	Descrizione attività	% di abbattiment o
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20%
9	Case di cura	20%
10	Ospedali	20%
11	Studi e laboratori medici	20%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista etc.	30%
19	Officina	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella denuncia originaria di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie fatture pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, mud, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia originaria delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione avrà effetto solo previa presentazione di apposita istanza nei termini indicati al successivo art. 20.

Art. 11 - Rifiuti speciali assimilati, avviati al riciclo in modo autonomo.

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente, o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati in base all' art. 5 del presente regolamento, hanno diritto alla riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione della quota variabile è calcolata in proporzione alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, rispetto alla produzione teorica attesa dal Kd ministeriale secondo la seguente formula:

Rid (%) = $Q_{avv} / [Stot * (Kd)]$ dove:

- Rid (%) = coefficiente di riduzione;
- Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero
- $Stot$ = superficie totale interessata alla riduzione ove si produce il rifiuto assimilato non conferito ma avviato al riciclo;

- Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999

3. I contribuenti provvedono ad indicare nella denuncia originaria, disciplinata dal presente regolamento, i locali e le superfici dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero e i codici CER relativi.

In caso di mancata indicazione nella denuncia originaria, le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e sono da presentarsi entro i termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento e decorrono dalla data effettiva. Le richieste pervenute oltre tale termine di presentazione decorrono dall'anno successivo alla decorrenza effettiva. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Gli uffici preposti verificano il rispetto dei requisiti anche mediante sopralluogo presso l'attività e comunicano l'esito alla ditta stessa con l'invio di apposito verbale.

4. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro i termini previsti dal successivo art. 20, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Verificati i requisiti, l'ufficio procederà allo sgravio e conseguente compensazione del tributo non dovuto, sull'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il Servizio Tributi è legittimato ad applicare la tariffa piena.

Art. 12 - Determinazione della tariffa del tributo.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare;
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dell'art. 16 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, o di altre diverse disposizioni normative, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato o nel diverso termine stabilito da altre norme, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008, n. 31.

Art. 14 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 158/99 e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione, con particolare riferimento alla Deliberazione ARERA 443/2019 in ragione del periodo temporale di attuazione. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 sulla base delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione.

Art. 15 - Piano Finanziario.

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR) contenute nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territoriale competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa nell'ambito del comune medesimo, diversa dall'Area Tributi e Ambiente, o da un'altra amministrazione territoriale, garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 16 - Articolazione delle tariffe del tributo.

1. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo le tabelle contenute nel già menzionato DPR.

2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.

3. Il provvedimento di approvazione delle tariffe individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per l'applicazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche.

Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la residenza nell'unità immobiliare, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione dell'invito di pagamento.

2. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari (previa dichiarazione adeguatamente documentata).

3. Le variazioni del numero dei componenti del precedente comma 2 devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20.

4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche (abitazioni, box, cantine, posti auto coperti e soffitte), occupate e/o a disposizione di persone non residenti nel territorio comunale o di soggetti giuridici ovvero tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, sarà calcolato in base a quanto indicato nella dichiarazione di cui al successivo art. 20. In caso di mancata indicazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non si dispone dell'informazione sul numero degli occupanti, quest'ultimo sarà stabilito - salvo prova contraria - in numero pari a 2(due).

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Case e Appartamenti per Vacanze (CAV), ai sensi della Legge Regionale 1° ottobre 2015 n. 27, gestiti in modo imprenditoriale e non, sono considerati utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

6. Le attività di Bed and Breakfast (B&B), come definite dalla suddetta legge regionale, svolte a conduzione familiare, in forma non imprenditoriale ed esercitate al numero civico di dimora e residenza anagrafica del titolare, sono considerate utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

Art. 19 - Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo in quanto idonei alla produzione di rifiuti.

Art. 20 - Dichiarazione TARI.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, dovrà essere presentata direttamente agli sportelli del comune. In alternativa potrà essere inoltrata tramite: posta, fax e posta elettronica allegando copia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto obbligato, compreso l'indirizzo di residenza o sede legale, la data di inizio di cui al comma 1, la metratura calpestabile (in caso di omissione di tale dato verrà iscritta d'ufficio l'80% della metratura catastale), i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, ove esistente e per le utenze domestiche il numero dei componenti del nucleo familiare. Le dichiarazioni incomplete dei dati essenziali richiesti verranno comunque protocollate, ma saranno utilizzate solo ai fini dell'accertamento, in quanto denunce infedeli.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

6. La denuncia di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura. In questo caso il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, previa presentazione di apposita istanza. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.

7. Nel caso di morte del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al decesso. In caso di mancata dichiarazione entro il termine di cui sopra, l'ufficio provvederà alla voltura automatica a carico di uno degli eredi o dei soggetti del nucleo convivente.

Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio.

1 In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 22 - Zone non servite.

1 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa a partire dal 60%, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 23 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche.

1. Per le utenze domestiche residenti ,si applica la riduzione del 5% per la raccolta differenziata .
2. Per le utenze identificate che attueranno la pratica del compostaggio domestico e che saranno inseriti in apposito elenco stilato dall'Ufficio Tecnico, si applica la riduzione del 8%.
3. Le riduzioni del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 8% nei confronti dei complessi a carattere turistico che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
6. Per le famiglie economicamente disagiate, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%, con reddito ISEE, riferito all'anno precedente, non superiore ad Euro 2.500,00.
7. Per le famiglie nel cui nucleo siano presenti persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92 Art.3 comma 3 con invalidità superiore all' 80 %, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%
8. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, l' imposte comunali è ridotta in misura di due terzi sulla parte variabile.
9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, identificati alle categorie " 16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie " e " 17 bar, caffè, pasticceria ", aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
10. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24 - Esenzioni per le utenze non domestiche.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27.12.2013, n.147 sono esenti dal tributo con onere posto a carico del bilancio comunale, i soggetti iscritti al registro comunale delle associazioni che occupano, gestiscono o utilizzano le strutture comunali.
2. Sono inoltre esenti dal tributo i locali adibiti per l'esercizio delle funzioni del Comune di Ricadi.
3. L'esenzione di cui al comma 1 spetta, ove ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'interessato da presentarsi entro i termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento e decorrono dalla data effettiva di decorrenza della riduzione. In caso di richieste pervenute oltre i termini di cui al precedente art. 20, l'esenzione si applicherà a partire dall'anno successivo. Coloro che beneficiano dell'esenzione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente il venir meno delle condizioni legittimanti di cui al precedente comma 1. L'applicazione dell'esenzione in argomento, in ogni caso, cessa automaticamente alla data in cui vengono meno dette condizioni legittimanti, anche in caso di omessa segnalazione da parte dei beneficiari.

Art. 25 - Finanziamento delle riduzioni ed esenzioni.

1. L'onere finanziario delle riduzioni ed esenzioni previste dai precedenti artt. 23 e 24, ad eccezione del comma 1 dell'art. 24, trova finanziamento nel sistema tariffario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n. 147.

Art. 26 – Riduzioni atipiche

1. Per situazioni contingenti di particolare gravità possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio, la cui entità, definizione, tipologia e modalità applicative verranno stabilite in sede di approvazione del Piano Finanziario annuale da parte del Consiglio Comunale. Tali riduzioni possono essere cumulabili con riduzioni o agevolazioni già esistenti ai sensi del predetto Regolamento o da altre disposizioni vigenti.

Art. 27 - Tributo giornaliero.

1 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28 - Tributo provinciale.

1 E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504.

2. Il Tefa è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ora Città Metropolitana di Milano.

Art. 29 – Riscossione.

1. 1 La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui

all'art17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di una apposita richiesta di pagamento, con annessi i modelli di versamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
3. l'importo di ogni singola rata e le scadenze. La richiesta di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore. Può essere inviata anche per posta semplice, raccomandata AR o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'ammontare complessivo è dovuto con cadenza e modalità definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe della TARI, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 3,00.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della L. 27.12.2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi.

Art. 30 - Dilazione di pagamento.

1. Su apposita istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile può accordare, con proprio provvedimento motivato, il pagamento rateale dell'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti. Detta istanza deve pervenire prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
2. Per importi rilevanti, almeno superiori a 10.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. Tale garanzia dovrà essere presentata entro il termine di pagamento della prima rata.
3. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro la successiva rata senza ulteriori maggiorazioni. In caso di mancato versamento di due rate consecutive il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale e sarà dato corso alla procedura per il recupero coattivo dell'importo non versato.
4. La rateizzazione potrà essere consentita da un minimo di n. 3 rate fino ad un massimo di 12 rate dell'importo dovuto e comunque non inferiore a 25 euro per ciascuna rata.

Art. 31 - Rimborso e compensazione.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 167 della L. 296/2006, alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Il Funzionario responsabile, sulla base dell'istanza pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dal comma 4 dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 32 - Funzionario responsabile.

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Municipale designa il Funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 - Controllo, accertamento e rateizzazione.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di

variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato, bonifico bancario o direttamente presso la Tesoreria Comunale.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della L. 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: fino a 36 rate mensili
 - d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate applicando il principio di proporzionalità in ragione del carico da dilazionare nell'ambito dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro. In caso di importi superiori, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
 - e) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari o superiori a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
10. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del
11. Codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta o dai chiarimenti resisi necessari.
14. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Art. 34 - Sanzioni e interessi.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n.472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.

Art. 35 - Accertamento con adesione.

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449, l'accertamento del tributo TARI richiesto mediante notifica di avviso di accertamento per omesso o infedele dichiarazione, può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge.
3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.
4. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'art. 5 ter del d lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio).
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione.
5. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
6. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo capoverso. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di tassa, interessi e sanzioni. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme definite dall'accordo ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
8. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
9. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - c) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - d) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della

- dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
10. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
 11. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 36 - Riscossione coattiva.

1. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs.
2. n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
3. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - c) la procedura dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
 - d) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225.

7. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo della tassa. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. - 37 Importi minimi.

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679.

Art. 39 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020
2. Le disposizioni del Regolamento IUC vigente fino al 31.12.2019 trovano applicazione sui rapporti d'imposta pregressi.
3. Eventuali successive modifiche, integrazioni, abrogazioni disposte con futuri provvedimenti di legge sono da intendersi automaticamente recepite all'interno del presente Regolamento.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.